

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 06592/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6592 del 2024, proposto da Lorenzo Airo', Davide Amadei, Salvatore Arcabascio, Antonio Bellavia, Pasquale Brancatisano, Michele Camera, Stefano Casale, Francesco Cataldi, Pietro Cucchiara, Gianfilippo Di Trapani, Giuseppe Fioretti, Ignazio Giuffrida, Andrea Grassetti, Giuseppe Gravano, Vincenzo La Corte, Giuseppe Laurenzano, Raimondo Licata, Giuseppe Messina, Giuseppe Francesco Pastore, Girolamo Preziosa, Alfio Proietto Russo, Alessandro Rossetti, Angelo Seminerio, Rosario Stuto, Francesco Todisco, Riccardo Tuccio e Matteo Veronese, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 14726/2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che l'impugnativa ha ad oggetto un bando (e le relative prescrizioni) e non una graduatoria contenente nominativi ben identificati, ragione per cui (in disparte ogni valutazione in rito, demandata al Giudice del merito) di tale circostanza occorre tenere conto ai fini della definizione delle modalità della notifica per pubblici proclami;

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, nonché la sintetica indicazione dei motivi di ricorso;
- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;
- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un'attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombenza la parte appellante provvederà entro il

termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione.

P.Q.M.

Si autorizza la richiesta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità e le prescrizioni dinanzi indicate.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 28 agosto 2024.

Il Presidente
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO